

III - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI -

Il Direttore Generale rileva che il provvedimento preso dall'Amministrazione di concedere la partecipazione degli utili agli assicurati, non ha ancora trovato nella massa del pubblico tutto il riconoscimento che indubbiamente esso merita. Ciò deriva in parte dal sistema col quale la partecipazione è attuata, sistema che, escogitato opportunamente per migliorare la conservazione del portafoglio, non consente vantaggi immediati nel corso dell'assicurazione. Il Direttore Generale pensa che, senza snaturare il sistema stesso, si potrebbe dare una maggiore attrattiva al provvedimento della partecipazione agli utili, con vantaggio della produzione, consentendo che le quote accantonate nel corso dell'assicurazione possano essere impiegate a pagamento delle ultime rate di premio. Si è calcolato che, per le forme normali e per età non estreme, l'attuale aliquota di partecipazione permetterebbe di abbonare gli ultimi tre premi annui per i contratti di durata 25, gli ultimi due per contratti di durata 20, e l'ultimo premio per contratti di durata 15.

Il Direttore Generale propone quindi al Consiglio la seguente deliberazione, che potrà essere inserita come dichiarazione nelle polizze di nuova concessione:

"Le quote di utili portate in aumento del capitale assicurato, scontate al saggio del 4% annuo, saranno impiegate come pagamento delle ultime rate di premio, salvo il diritto dell'assicurato di dare esecuzione al contratto fino al termine stabilito".

Il Comitato delibera di trasmettere la proposta al Consiglio con parere favorevole.

=====

